

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

20° anno n. L 267

19 ottobre 1977

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

77/649/CEE:

- * Direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore 1

77/650/CEE:

- * Decisione del Consiglio, del 27 settembre 1977, che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di taluni trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi 23

77/651/CEE:

- * Decisione del Consiglio, del 27 settembre 1977, per l'approvazione di un'azione concertata della Comunità economica europea nel settore del trattamento e dell'impiego dei fanghi delle acque di fogna 35

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 1977

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore

(77/649/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, fra l'altro, il campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni, onde permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾;

considerando che è opportuno formulare le prescrizioni tecniche in modo che perseguano lo stesso scopo dei lavori svolti in materia dalla commissione economica per l'Europa dell'ONU;

considerando che tali prescrizioni si applicano ai veicoli a motore della categoria M₁ della classificazione internazionale dei veicoli a motore che figura nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta il riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore della categoria M₁, definita all'allegato I della direttiva 70/156/CEE, destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti il campo di visibilità, se questo è conforme alle prescrizioni degli allegati I, III e IV.

⁽¹⁾ GU n. C 125 dell'8. 6. 1976, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. C 197 del 23. 8. 1976, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti il campo di visibilità, se questo è conforme alle prescrizioni degli allegati I, III e IV.

Articolo 4

Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per essere informato di qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I, punto 2.2. Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul tipo di veicolo modificato debbano essere condotte nuove prove accompagnate da un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate, la modifica non è autorizzata.

Articolo 5

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I, III, IV e V sono adottate a norma della procedura prevista dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Tuttavia, questa procedura non si applica alle modifiche intese ad introdurre prescrizioni relative al campo di visibilità diverso da quello di 180° verso l'avanti.

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET

Elenco degli allegati

Allegato I: Settore d'applicazione, definizioni, domanda di omologazione CEE, omologazione CEE, caratteristiche richieste, procedura di prova ⁽¹⁾.

(Allegato II)

Allegato III: Procedura per determinare il punto «H» e l'angolo effettivo di inclinazione dello schienale e per verificare la posizione relativa dei punti R e H e il rapporto tra l'angolo teorico e l'angolo effettivo di inclinazione dello schienale ⁽¹⁾.

Allegato IV: Metodo per la determinazione dei rapporti dimensionali fra i punti di riferimento principali del veicolo e il reticolo tridimensionale di riferimento ⁽¹⁾.

Allegato V: Allegato alla scheda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il campo di visibilità del conducente.

⁽¹⁾ I requisiti tecnici di questo allegato sono analoghi a quelli del progetto di regolamento in materia della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite; in particolare, le suddivisioni in punti sono le medesime. Per questo motivo, quando un punto del progetto di regolamento non ha corrispondente nella presente direttiva, il suo numero è indicato tra parentesi per memoria.

ALLEGATO I

SETTORE D'APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE,
OMOLOGAZIONE CEE, CARATTERISTICHE RICHIESTE, PROCEDURA DI PROVA

1. SETTORE DI APPLICAZIONE

- 1.1. La presente direttiva si applica al campo di visibilità anteriore di 180° del conducente di veicoli della categoria M₁.
- 1.1.1. Essa vuole assicurare un adeguato campo di visibilità quando il parabrezza e le altre superfici vetrate sono asciutte e pulite.
- 1.2. Le prescrizioni di questa direttiva sono formulate per l'applicazione ai veicoli della categoria M₁ con guida a sinistra. Per i veicoli della categoria M₁ con guida a destra, le prescrizioni devono essere applicate invertendo i criteri, se necessario.

2. DEFINIZIONI

(2.1.)

2.2. Tipo di veicolo per quanto riguarda il campo di visibilità

Per «tipo di veicolo per quanto riguarda il campo di visibilità» si intendono i veicoli che non presentano tra loro differenze essenziali; tali differenze possono riguardare in particolare:

- 2.2.1. forme e sistemazioni esterne ed interne che, nel settore di cui al punto 1, possono influire sulla visibilità;
- 2.2.2. forme e dimensioni del parabrezza e suo fissaggio.

2.3. Reticolo tridimensionale di riferimento

Per «reticolo tridimensionale di riferimento» si intende un sistema di riferimento composto da un piano verticale longitudinale x-z, da un piano orizzontale x-y e da un piano verticale trasversale y-z (vedi allegato IV, appendice, figura 5); il reticolo serve a determinare il rapporto dimensionale fra la posizione dei punti di progettazione sui disegni e la loro posizione effettiva sul veicolo. Il procedimento per mettere il veicolo in posizione rispetto al reticolo è specificato nell'allegato IV, tenendo presente che tutte le coordinate riferite al terreno devono essere calcolate per un veicolo in ordine di marcia, come definito dal paragrafo 2.6 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE, avente sul sedile anteriore un passeggero con una massa di 75 kg $\pm$ 1 %.

- 2.3.1. I veicoli muniti di sospensioni che permettono la regolazione dell'altezza libera dal suolo saranno sottoposti alle prove nelle condizioni normali di utilizzazione specificate dal costruttore.

2.4. Punti di riferimento principali

Per «punti di riferimento principali» si intendono fori, superfici, punti e segni di identificazione sul corpo del veicolo. Il costruttore deve specificare il tipo di punto di riferimento usato e la posizione di ciascun punto di riferimento (rispetto alle coordinate x, y e z del reticolo tridimensionale di riferimento) nonché la loro distanza rispetto ad un piano teorico rappresentante il suolo. Questi punti di riferimento possono corrispondere a quelli utilizzati per il montaggio della carrozzeria.

2.5. Angolo di inclinazione dello schienale

(vedi allegato III, punto 1.3)

2.6. Angolo effettivo di inclinazione dello schienale

(vedi allegato III, punto 1.4)

2.7. Angolo teorico previsto per l'inclinazione dello schienale

(vedi allegato III, punto 1.5)

2.8. Punti V

Per «punti V» si intendono i punti la cui posizione all'interno dell'abitacolo è determinata dai piani verticali longitudinali passanti per i centri delle posizioni a sedere previste come estreme per il sedile anteriore e rispetto al punto R per l'angolo teorico previsto per l'inclinazione dello schienale; questi punti servono a verificare la conformità di requisiti relativi al campo di visibilità.

2.9. Punto R o punto di riferimento della posizione a sedere

(vedi allegato III, punto 1.2)

2.10. Punto H

(vedi allegato III, punto 1.1)

2.11. Punti di riferimento del parabrezza

Per «punti di riferimento del parabrezza» si intendono i punti posti all'intersezione tra il parabrezza e le linee che, partendo dai punti V, si irradiano verso l'avanti fino alla superficie esterna del parabrezza.

2.12. Superficie trasparente

Per «superficie trasparente» di un parabrezza o di altra superficie vetrata si intende la parte di questa superficie il cui fattore di trasmissione luminosa, misurato perpendicolarmente alla superficie stessa, corrisponde almeno al 70 %.

2.13. Punti P

Per «punti P» si intendono i punti attorno ai quali ruota la testa del conducente allorché egli osserva degli oggetti situati su un piano orizzontale posto all'altezza dei suoi occhi.

2.14. Punti E

Per «punti E» si intendono i punti che rappresentano il centro degli occhi del conducente e servono a determinare in quale misura i montanti A ostruiscano il campo di visibilità.

2.15. Montanti A

Per «montanti A» si intendono tutti i supporti del tetto situati davanti al piano verticale trasversale posto a 68 mm davanti ai punti V, comprese le parti non trasparenti fissate o contigue a questi supporti, quali la cornice del parabrezza e l'intelaiatura delle portiere.

2.16. Corsa di regolazione orizzontale del sedile

Per «corsa di regolazione orizzontale del sedile» si intende la successione delle posizioni normali di guida previste dal costruttore per la regolazione del sedile del conducente nella direzione dell'asse x (vedi punto 2.3).

2.17. Corsa supplementare di spostamento del sedile

Per «corsa supplementare di spostamento del sedile» si intende la corsa prevista dal costruttore per lo spostamento del sedile nella direzione dell'asse x (vedi punto 2.3), al di là della successione delle normali posizioni di guida prevista al punto 2.16, e utilizzata per la trasformazione dei sedili in cuccette o per facilitare l'accesso al veicolo.

(2.18.)

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

3.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il campo di visibilità del conducente viene presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.

3.2. Essa è accompagnata dai seguenti documenti in triplice copia, e corredata dalle seguenti indicazioni:

3.2.1. una descrizione del veicolo con riguardo ai requisiti di cui al paragrafo 2.2, corredata da disegni quotati e da una fotografia o una vista in esploso dell'abitacolo. Devono essere precisati i numeri e/o i simboli che identificano il tipo di veicolo;

3.2.2. informazioni sufficientemente dettagliate sui punti di riferimento principali, affinché si possa identificarli rapidamente e si possa verificare la posizione di ciascuno di essi rispetto agli altri e rispetto al punto R.

3.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

4. OMOLOGAZIONE CEE

(4.1.)

(4.2.)

4.3. Alla scheda di omologazione CEE va allegata una scheda conforme al modello indicato nell'allegato V.

(4.4.) — (4.4.1) — (4.4.2.)

(4.5.)

(4.6.)

(4.7.)

(4.8.)

5. CARATTERISTICHE RICHIESTE

5.1. Campo di visibilità del conducente

5.1.1. La superficie trasparente del parabrezza deve comprendere almeno i punti di riferimento del parabrezza stesso, e precisamente:

5.1.1.1. un «punto di riferimento orizzontale» posto davanti a V_1 e a 17° a sinistra (vedi allegato IV, appendice, figura 1);

5.1.1.2. un «punto di riferimento verticale superiore» posto davanti a V_1 e a 7° al di sopra del piano orizzontale. Tuttavia, fino al 30 settembre 1981, questo angolo è ridotto a 5° ;

5.1.1.3. un «punto di riferimento verticale inferiore» posto davanti a V_2 e a 5° al di sotto del piano orizzontale.

5.1.1.4. Per verificare la visibilità anteriore per l'altra metà del parabrezza, si considerano altri tre punti di riferimento, simmetrici ai punti indicati nei precedenti paragrafi 5.1.1.1, 5.1.1.2 e 5.1.1.3 rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.

5.1.2. L'angolo di ostruzione binoculare di ciascun montante A non deve superare, all'altezza dei punti di rotazione della testa P_1 e P_2 (vedi allegato IV, appendice, figura 2), i seguenti valori:

7° , fino al 30 settembre 1981;

6° , a partire dal 1° ottobre 1981.

5.1.2.1. L'angolo di ostruzione binoculare viene misurato su un piano orizzontale tra le tangenti che uniscono:

5.1.2.1.1. il punto E_1 con il bordo posteriore e il punto E_2 con il bordo anteriore del montante A sinistro;

5.1.2.1.2. il punto E_3 con il bordo anteriore e il punto E_4 con il bordo posteriore del montante A destro.

5.1.2.2. Nessun veicolo può avere più di due montanti A.

5.1.3. Oltre alle ostruzioni binoculari costituite dai montanti A e/o dai montanti dei deflettori, dagli specchietti retrovisori e dai tergicristallo, non devono esistere altre ostruzioni nel campo di visibilità anteriore diretta di 180° del conducente al di sotto di un piano orizzontale passante per V_1 e al di sopra di tre piani passanti per V_2 , dei quali uno è perpendicolare al piano x-z e inclinato in avanti di 4° al di sotto dell'orizzontale, e gli altri due sono perpendicolari al piano y-z ed inclinati di 4° al di sotto dell'orizzontale (vedi allegato IV, appendice, figura 3). Tuttavia i retrovisori possono essere

collocati nel campo di visibilità testé definito, unicamente qualora una collocazione diversa impedisca il rispetto delle prescrizioni della direttiva 71/127/CEE del Consiglio, del 1° marzo 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore ⁽¹⁾.

- 5.1.3.1. È tollerata un'ostruzione costituita dal bordo esterno del volante e dal cruscotto all'interno del volante, se un piano che passa per V_2 , perpendicolare al piano x-z e tangente al punto più alto del bordo esterno del volante, risulta inclinato di almeno 1° al di sotto dell'orizzontale.

5.2. Posizione dei punti V

- 5.2.1. Le tabelle I e IV indicano le posizioni dei punti V rispetto al punto R, quali risultano dalle coordinate x, y, z del reticolo tridimensionale di riferimento.

- 5.2.1.1. La tabella I indica le coordinate di base per un angolo teorico d'inclinazione dello schienale di 25°. Il senso positivo delle coordinate è indicato nella figura 1 dell'appendice dell'allegato IV.

TABELLA I

Punto V	x	y	z
V_1	68 mm	— 5 mm	665 mm
V_2	68 mm	— 5 mm	589 mm

5.3. Posizione dei punti P

- 5.3.1. Le tabelle II, III e IV indicano le posizioni dei punti P rispetto al punto R, quali risultano dalle coordinate x, y, z del reticolo tridimensionale di riferimento.

- 5.3.1.1. La tabella II indica le coordinate di base per un angolo teorico d'inclinazione dello schienale di 25°. Il senso positivo delle coordinate è indicato nella figura 1 dell'appendice dell'allegato IV.

TABELLA II

Punto P	x	y	z
P_1	35 mm	— 20 mm	627 mm
P_2	63 mm	47 mm	627 mm

- 5.3.1.2. La tabella III indica le ulteriori correzioni da apportare alle coordinate x di P_1 e P_2 , quando la corsa di regolazione orizzontale del sedile, quale definita al punto 2.16, supera 108 mm. Il senso positivo delle coordinate è indicato nella figura 1 dell'appendice dell'allegato IV.

⁽¹⁾ GU n. L 68 del 22. 3. 1971, pag. 1.

TABELLA III

Corsa di regolazione orizzontale del sedile	Δx
108 + 120 mm	— 13 mm
121 + 132 mm	— 22 mm
133 + 145 mm	— 32 mm
145 + 158 mm	— 42 mm
più di 158 mm	— 48 mm

5.4. **Correzione degli angoli teorici d'inclinazione dello schienale, superiori o inferiori a 25°**

La tabella IV indica le ulteriori correzioni da apportare alle coordinate x e z di ciascun punto P e di ciascun punto V, quando l'angolo teorico d'inclinazione dello schienale è diverso da 25°. Il senso positivo delle coordinate è indicato nella figura 1 dell'appendice dell'allegato IV.

TABELLA IV

Angolo di inclinazione dello schienale (in °)	Coordinate orizzontali Δx	Coordinate verticali Δz	Angolo di inclinazione dello schienale (in °)	Coordinate orizzontali Δx	Coordinate verticali Δz
5	— 186 mm	28 mm	23	— 18 mm	5 mm
6	— 177 mm	27 mm	24	— 9 mm	3 mm
7	— 167 mm	27 mm	25	0 mm	0 mm
8	— 157 mm	27 mm	26	9 mm	— 3 mm
9	— 147 mm	26 mm	27	17 mm	— 5 mm
10	— 137 mm	25 mm	28	26 mm	— 8 mm
11	— 128 mm	24 mm	29	34 mm	— 11 mm
12	— 118 mm	23 mm	30	43 mm	— 14 mm
13	— 109 mm	22 mm	31	51 mm	— 18 mm
14	— 99 mm	21 mm	32	59 mm	— 21 mm
15	— 90 mm	20 mm	33	67 mm	— 24 mm
16	— 81 mm	18 mm	34	76 mm	— 28 mm
17	— 72 mm	17 mm	35	84 mm	— 32 mm
18	— 62 mm	15 mm	36	92 mm	— 35 mm
19	— 53 mm	13 mm	37	100 mm	— 39 mm
20	— 44 mm	11 mm	38	108 mm	— 43 mm
21	— 35 mm	9 mm	39	115 mm	— 48 mm
22	— 26 mm	7 mm	40	123 mm	— 52 mm

5.5. **Posizione dei punti E**

- 5.5.1. E_1 ed E_2 sono posti entrambi ad una distanza di 104 mm da P_1 . E_2 è posto ad una distanza di 65 mm da E_1 (vedi allegato IV, appendice, figura 4).

- 5.5.2. La retta che congiunge E_1 ed E_2 viene fatta ruotare attorno a P_1 , finché risulti perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo a condizione che:
 - 5.5.2.1. in tale posizione la tangente che va da E_1 al bordo posteriore del montante A sinistro formi un angolo di almeno 120° con la retta E_1-E_2 ;
 - 5.5.2.2. se l'angolo così formato è superiore a 120° , si deve continuare a ruotare la retta E_1-E_2 attorno a P_1 finché l'angolo formato diventi uguale a 120° (per quest'ultimo caso, vedi allegato IV, appendice, figura 2).
- 5.5.3. E_3 ed E_4 sono posti entrambi ad una distanza di 104 mm da P_2 . E_3 è posto ad una distanza di 65 mm da E_4 (vedi allegato IV, appendice, figura 4).
- 5.5.4. La retta che congiunge E_1 con E_4 viene fatta ruotare attorno a P_2 , finché forma un angolo di 120° con la tangente che va da E_4 al bordo posteriore del montante A destro (vedi allegato IV, appendice, figura 2).

6. PROCEDURA DI PROVA

6.1. Campo di visibilità del conducente

- 6.1.1. Le relazioni dimensionali fra i punti di riferimento principali del veicolo ed il reticolo tridimensionale di riferimento vengono determinate in base alla procedura prescritta nell'allegato IV.
- 6.1.2. La posizione dei punti V_1 e V_2 viene determinata rispetto al punto R, tramite le coordinate x , y , z del reticolo tridimensionale di riferimento ed è illustrata nella tabella I del punto 5.2.1.1 e nella tabella IV del punto 5.4. I punti di riferimento del parabrezza vengono determinati in base ai punti V una volta che questi siano stati correttamente localizzati come prescritto al punto 5.1.1.
- 6.1.3. Le posizioni relative dei punti P, del punto R e dell'asse mediano della posizione a sedere del conducente, espresse secondo le coordinate x , y , z del reticolo tridimensionale di riferimento, vengono determinate in base alle tabelle II e III del punto 5.3. Le correzioni da apportare a queste coordinate per angoli teorici d'inclinazione dello schienale superiori o inferiori a 25° sono indicate nella tabella IV del punto 5.4.
- 6.1.4. L'angolo di ostruzione binoculare, di cui al punto 5.1.2, viene misurato sul piano orizzontale, come indicato nella figura 2 dell'appendice dell'allegato IV. La posizione relativa di P_1 e P_2 , rispettivamente collegati a E_1 e a E_2 e a E_3 e a E_4 , è indicata nella figura 4 dell'appendice dell'allegato IV.
 - 6.1.4.1. La retta che congiunge E_1 con E_2 deve giacere come descritto al punto 5.5.2. L'angolo di ostruzione binoculare viene quindi misurato fra la tangente che unisce E_1 al bordo esterno del montante A sinistro e la tangente che unisce E_2 al bordo interno del montante A sinistro.
 - 6.1.4.2. La retta che congiunge E_3 con E_4 deve giacere come descritto al punto 5.5.4. L'angolo di ostruzione binoculare viene quindi misurato fra la tangente che unisce E_4 al bordo esterno del montante A destro e la tangente che unisce E_3 al bordo interno del montante A destro.

(7.)

(8.)

(9.)

(10.)

ALLEGATO II

ALLEGATO III

PROCEDURA PER DETERMINARE IL PUNTO H E L'ANGOLO EFFETTIVO DI INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE E PER VERIFICARE LA POSIZIONE RELATIVA DEI PUNTI R E H E IL RAPPORTO TRA L'ANGOLO TEORICO E L'ANGOLO EFFETTIVO D'INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE**1. DEFINIZIONI****1.1. Punto H**

Per «punto H», che rappresenta la posizione nell'abitacolo di un occupante seduto, si intende l'intersezione, su un piano verticale longitudinale, dell'asse teorico di rotazione che esiste fra le cosce e il tronco di un corpo umano rappresentato dal manichino descritto al punto 3.

1.2. Punto R o punto di riferimento di un posto a sedere

Per «punto R», o «punto di riferimento di un posto a sedere», si intende il punto di riferimento indicato dal costruttore del veicolo, che:

1.2.1. ha delle coordinate definite rispetto alla struttura del veicolo;**1.2.2. corrisponde alla posizione teorica del punto di rotazione tronco/cosce (punto H) per la posizione di guida o la posizione di utilizzazione normale più bassa e più arretrata indicata dal costruttore del veicolo per ciascuno dei posti a sedere da lui previsti.****1.3. Angolo di inclinazione dello schienale**

Per «angolo di inclinazione dello schienale» si intende l'inclinazione dello schienale rispetto alla verticale.

1.4. Angolo effettivo d'inclinazione dello schienale

Per «angolo effettivo d'inclinazione dello schienale» si intende l'angolo formato dall'incontro della verticale passante per il punto H con la linea di riferimento del tronco del corpo umano rappresentato dal manichino descritto al punto 3.

1.5. Angolo teorico previsto d'inclinazione dello schienale

Per «angolo teorico previsto d'inclinazione dello schienale» si intende l'angolo indicato dal costruttore del veicolo, che:

1.5.1. determina l'angolo di inclinazione dello schienale per la posizione di guida o la posizione di utilizzazione normale più bassa e più arretrata indicata dal costruttore del veicolo per ciascuno dei posti a sedere da lui previsti;**1.5.2. è formato, nel punto R, dall'incontro della verticale con la linea di riferimento del tronco;****1.5.3. corrisponde teoricamente all'angolo effettivo di inclinazione dello schienale.****2. DETERMINAZIONE DEI PUNTI H E DEGLI ANGOLI EFFETTIVI DI INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE****2.1. Per ogni posto a sedere previsto dal costruttore del veicolo si determina un punto H e un angolo effettivo di inclinazione dello schienale. Quando i posti a sedere di una stessa fila possono essere considerati simili (panchina, sedili identici, ecc.), si procede alla determinazione di un unico punto H e di un unico angolo effettivo di inclinazione dello schienale per file di sedili, sistemando il manichino descritto al seguente punto 3 ad un posto considerato rappresentativo della fila di sedili. Questo posto è:****2.1.1. per la fila anteriore, il posto del conducente;****2.1.2. per la fila o le file posteriori, un posto esterno.****2.2. Per ogni determinazione del punto H e dell'angolo effettivo di inclinazione dello schienale il sedile considerato è collocato nella posizione di guida o nella posizione di utilizzazione normale più bassa e più arretrata prevista dal costruttore del veicolo per tale sedile. Lo schienale, se è inclinabile, è bloccato secondo le istruzioni del costruttore o, in mancanza di queste ultime, in modo che l'angolo effettivo di inclinazione si approssimi il più possibile a 25°.**

3. CARATTERISTICHE DEL MANICHINO

- 3.1. Si utilizza un manichino tridimensionale che, per massa e forma, rappresenta un adulto di media statura. Questo manichino è rappresentato nelle figure 1 e 2 dell'appendice del presente allegato.
- 3.2. Questo manichino comporta:
 - 3.2.1. due elementi che simulano rispettivamente la parte eretta (schiena) e quella seduta del corpo, articolati secondo un asse che rappresenta l'asse di rotazione fra il tronco e le cosce. L'intersezione di questo asse col piano longitudinale mediano verticale del posto a sedere determina il punto H;
 - 3.2.2. due elementi che simulano le gambe e che sono articolati rispetto all'elemento che simula la parte seduta;
 - 3.2.3. due elementi che simulano i piedi, collegati alle gambe da articolazioni che simulano le caviglie;
 - 3.2.4. inoltre, l'elemento che simula la parte seduta è munito di una livella che permette di controllare la sua inclinazione nella direzione trasversale.
- 3.3. Dei pesi, che rappresentano la massa di ogni elemento del corpo, sono collocati nei punti appropriati che costituiscono i corrispondenti centri di gravità, in modo da dare al manichino la massa totale di circa $75 \text{ kg} \pm 1 \%$. La tabella della figura 2 dell'appendice del presente allegato specifica le singole masse.
- 3.4. La linea di riferimento del tronco del manichino è rappresentata da una retta che collega il punto di articolazione tra il tronco e le cosce e il punto di articolazione teorico del collo sul torace (vedi figura 1 dell'appendice del presente allegato).

4. SISTEMAZIONE DEL MANICHINO

La sistemazione del manichino tridimensionale avviene come segue:

- 4.1. sul veicolo fermo su un piano orizzontale si regolano i sedili come previsto al punto 2.2;
- 4.2. ricoprire il sedile sottoposto a prova con un tessuto destinato a facilitare la corretta sistemazione del manichino;
- 4.3. sistemare in posizione a sedere il manichino sul sedile considerato, con l'asse d'articolazione perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo;
- 4.4. sistemare i piedi del manichino come segue:
 - 4.4.1. per i sedili anteriori, in modo che la livella che controlla l'inclinazione trasversale della parte seduta assuma una posizione orizzontale;
 - 4.4.2. per i sedili posteriori, i piedi vengono disposti in modo da venire, per quanto possibile, a contatto con i sedili anteriori. Se i piedi poggiano su parti del pavimento di livello differente, il piede che arriva per primo in contatto col sedile anteriore serve di riferimento, mentre l'altro piede è disposto in modo che la livella che controlla l'inclinazione trasversale della parte seduta assuma una posizione orizzontale;
 - 4.4.3. se si determina il punto H di un sedile di mezzo, i piedi sono posti da una parte e dall'altra del tunnel;
- 4.5. collocare i pesi sulle gambe, riportare in orizzontale la livella trasversale della parte seduta e sistemare i pesi delle cosce sull'elemento che rappresenta la parte seduta;
- 4.6. allontanare il manichino dallo schienale del sedile utilizzando la barra d'articolazione delle ginocchia e piegare la schiena in avanti. Risistemare il manichino sul sedile facendo scivolare indietro la parte seduta sino ad incontrare resistenza, quindi rovesciare di nuovo indietro la schiena contro lo schienale del sedile;
- 4.7. applicare al manichino due volte una forza orizzontale di $10 \pm 1 \text{ daN}$. La direzione e il punto d'applicazione della forza sono rappresentati da una freccia nera nella figura 2 dell'appendice;

- 4.8. collocare i pesi della parte seduta sui fianchi destro e sinistro e, quindi, i pesi che rappresentano le masse dorsali. Mantenere la livella trasversale del manichino in modo che indichi la posizione orizzontale;
- 4.9. mantenendo la livella trasversale del manichino in modo che indichi la posizione orizzontale, piegare la schiena in avanti fino a che le masse dorsali siano al di sopra del punto H in modo da annullare qualunque strisciamento contro lo schienale del sedile;
- 4.10. riportare delicatamente indietro la schiena per terminare la sistemazione. La livella trasversale del manichino deve indicare la posizione orizzontale. In caso contrario procedere di nuovo come precedentemente indicato.

5. RISULTATI

- 5.1. Quando il manichino è stato sistemato come descritto al punto 4, il punto H del sedile considerato e l'angolo effettivo d'inclinazione dello schienale sono costituiti dal punto H che figura sul manichino e dall'angolo di inclinazione della linea di riferimento del tronco del manichino.
 - 5.2. Le coordinate del punto H rispetto ai tre piani perpendicolari fra di loro e l'angolo effettivo di inclinazione dello schienale devono essere misurati per confrontarli con i dati forniti dal costruttore del veicolo.
- ## 6. VERIFICA DELLA POSIZIONE RELATIVA DEI PUNTI R E H E DEL RAPPORTO FRA L'ANGOLO TEORICO E L'ANGOLO EFFETTIVO DI INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE
- 6.1. I risultati delle misure effettuate in conformità del punto 5.2 per il punto H e per l'angolo effettivo d'inclinazione dello schienale devono essere confrontati con le coordinate del punto R e con l'angolo teorico d'inclinazione dello schienale indicati dal costruttore del veicolo.
 - 6.2. La verifica della posizione relativa dei punti R e H e del rapporto fra l'angolo teorico e l'angolo effettivo di inclinazione dello schienale è considerata soddisfacente per il sedile in questione se il punto H, definito dalle sue coordinate, è situato in un rettangolo longitudinale i cui lati orizzontali e verticali sono rispettivamente di 30 e 20 mm e le cui diagonali si intersecano nel punto R, e se l'angolo effettivo di inclinazione dello schienale non si discosta di più di 3° dall'angolo teorico di inclinazione.
 - 6.2.1. Se sussistono queste condizioni, il punto R e l'angolo teorico d'inclinazione dello schienale devono essere utilizzati per la prova e, se necessario, il manichino deve essere sistemato in modo che il punto H coincida con il punto R e l'angolo effettivo d'inclinazione dello schienale coincida con l'angolo teorico.
 - 6.3. Se il punto H oppure l'angolo effettivo d'inclinazione dello schienale non sono conformi al punto 6.2, il punto H oppure l'angolo effettivo d'inclinazione dello schienale devono essere determinati ancora due volte (tre volte in tutto). Si considera che la prova ha avuto esito soddisfacente se i risultati di due fra queste tre operazioni sono conformi alle prescrizioni.
 - 6.4. La prova viene considerata non soddisfacente se i risultati di almeno due di queste operazioni non sono conformi alle prescrizioni del punto 6.2.
 - 6.5. Se si presenta la situazione descritta al punto 6.4, oppure se la verifica non può essere effettuata perché il costruttore non ha fornito i dati relativi alla posizione del punto R oppure quelli relativi all'angolo teorico d'inclinazione dello schienale, si può utilizzare la media dei risultati delle tre determinazioni. Tale media può essere considerata applicabile a tutti i casi in cui il punto R oppure l'angolo teorico d'inclinazione dello schienale sono menzionati nella presente direttiva.
 - 6.6. Per verificare su un veicolo di serie la posizione relativa dei punti R e H nonché il rapporto fra l'angolo teorico e l'angolo effettivo di inclinazione dello schienale, il rettangolo di cui al punto 6.2 viene sostituito da un quadrato di 50 mm di lato e l'angolo effettivo di inclinazione dello schienale non deve discostarsi di $\pm 5^\circ$ dall'angolo teorico di inclinazione.

Appendice

ELEMENTI CHE COMPONGONO IL MANICHINO TRIDIMENSIONALE

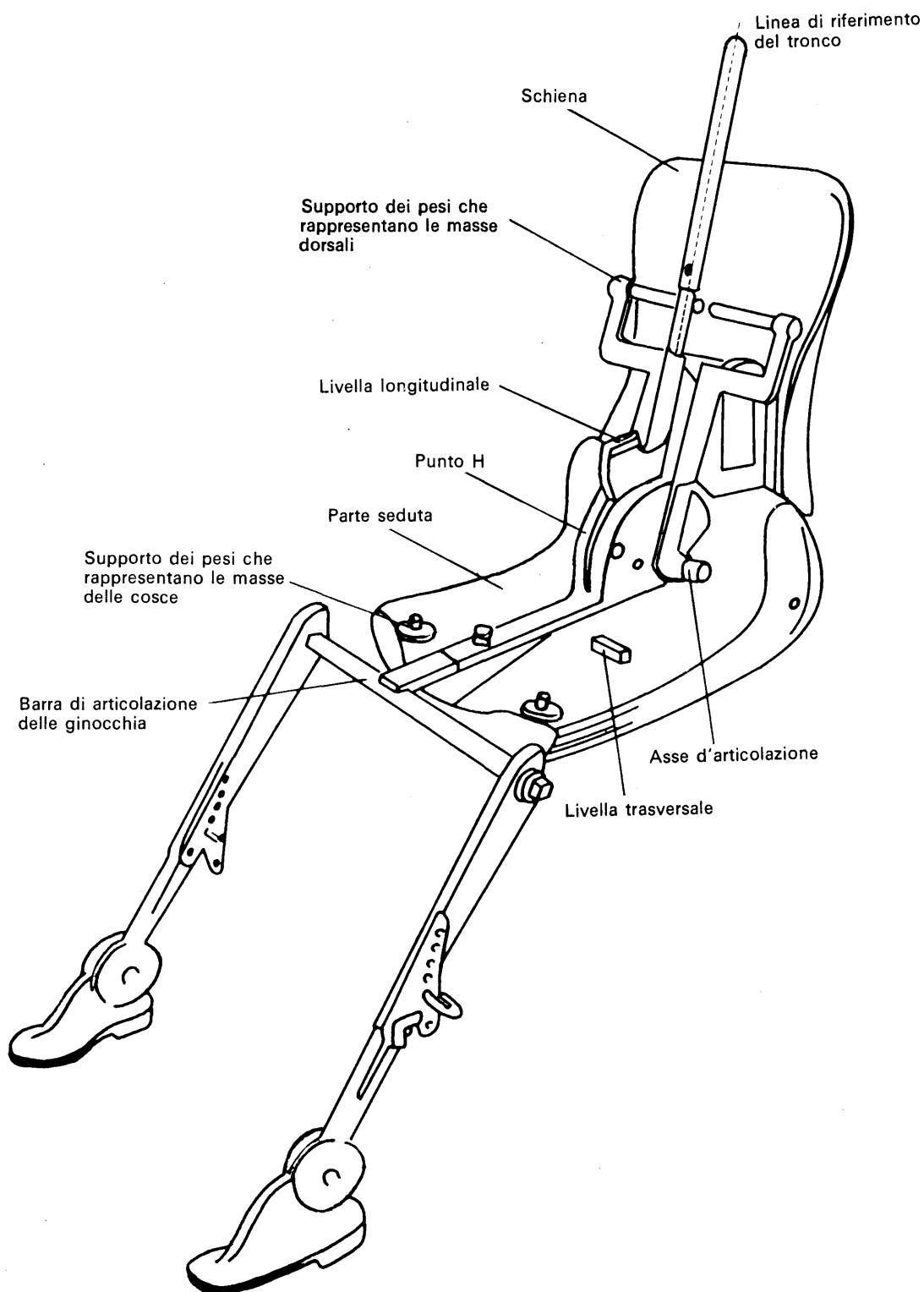


Figura 1

DIMENSIONE E MASSA DEL MANICHINO

<i>Massa del manichino</i>	<i>kg</i>
Elementi che simulano la schiena e le parte seduta del corpo	16
Masse dorsali	31
Masse della parte seduta	8
Masse delle cosce	7
Masse delle gambe	13
Totale	75

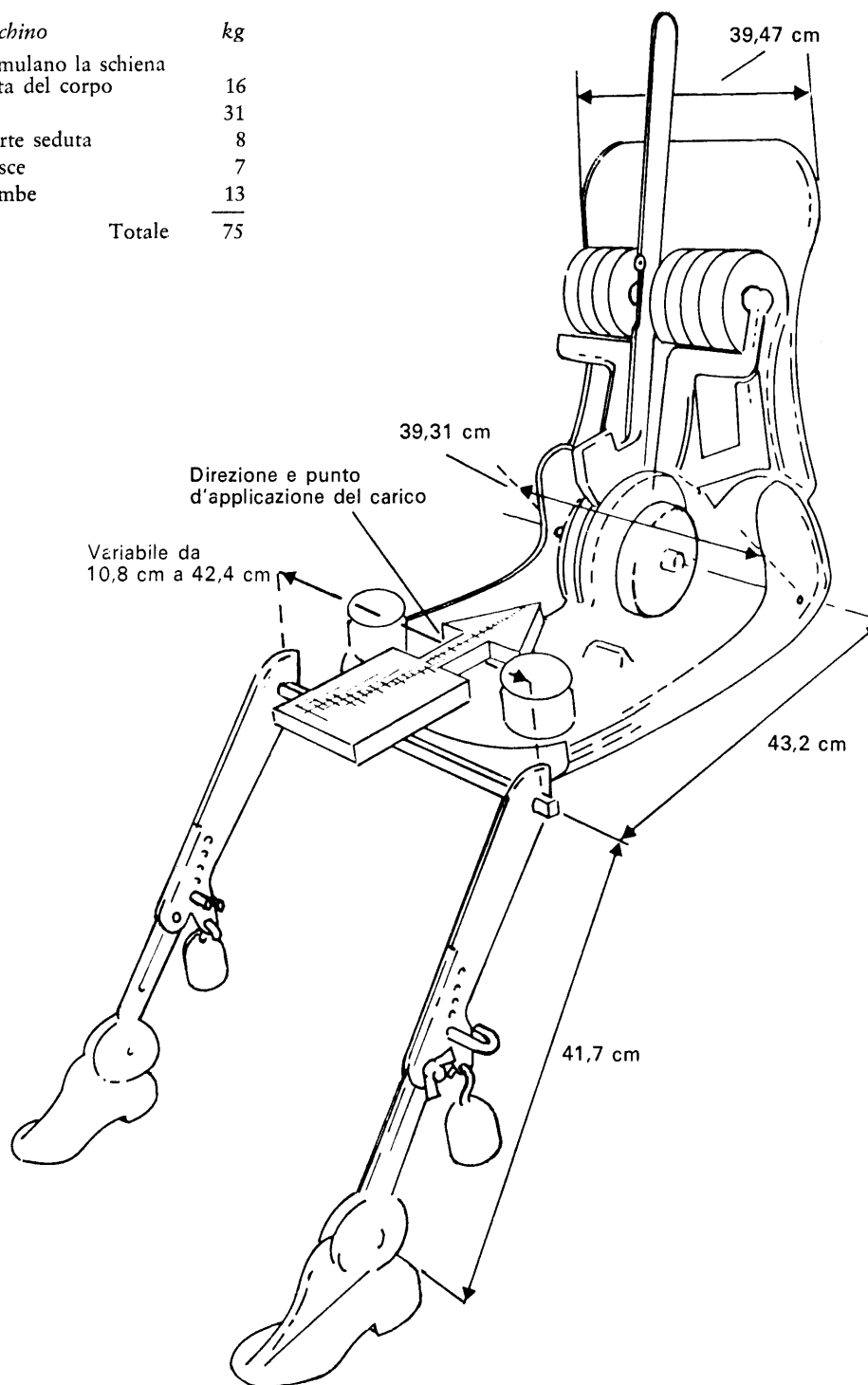


Figura 2

ALLEGATO IV

METODO PER LA DETERMINAZIONE DEI RAPPORTI DIMENSIONALI FRA I PUNTI DI RIFERIMENTO PRINCIPALI DEL VEICOLO ED IL RETICOLO TRIDIMENSIONALE DI RIFERIMENTO

1. RAPPORTO FRA IL RETICOLO DI RIFERIMENTO ED I PUNTI DI RIFERIMENTO PRINCIPALI

Per controllare le dimensioni caratteristiche all'esterno e all'interno del veicolo presentato per l'omologazione in conformità della presente direttiva, si deve determinare con precisione il rapporto fra le coordinate del reticolo tridimensionale di riferimento di cui al punto 2.3 dell'allegato I, che è stato predisposto allo stadio iniziale di progettazione del veicolo, e le posizioni dei punti di riferimento principali di cui al punto 2.4 dell'allegato I, in modo che i punti specifici dei disegni del costruttore possano essere identificati sul veicolo realmente prodotto in base a tali disegni.

2. METODO DI DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO FRA IL RETICOLO DI RIFERIMENTO ED I PUNTI DI RIFERIMENTO

È necessario a questo scopo costruire un piano di riferimento al suolo recante due scale graduate per gli assi x e y . La figura 6 dell'appendice del presente allegato indica il metodo da utilizzare che consiste nel collocare il veicolo su un piano di riferimento solido, liscio, perfettamente orizzontale su cui sono saldamente fissate due scale di misura, graduate in millimetri, che devono avere una lunghezza minima di 8 metri per l'asse x , e di almeno 4 metri per l'asse y . Esse devono essere perpendicolari fra di loro, come indicato nella figura 6 dell'appendice di questo allegato. L'intersezione delle due scale rappresenta il punto zero al suolo.

3. CONTROLLO DEL PIANO DI RIFERIMENTO

Per tener conto dei dislivelli del piano di riferimento, o superficie di prova, è indispensabile misurare gli scarti dal punto zero al suolo lungo gli assi x ed y ad intervalli di 250 mm e registrare le letture fatte, in modo da poter apportare le necessarie correzioni durante la prova del veicolo.

4. POSIZIONE EFFETTIVA AL MOMENTO DELLA PROVA

Per poter tener conto delle minime variazioni nell'altezza delle sospensioni, ecc., è necessario, prima di proseguire le misure, disporre di un mezzo per riportare i punti di riferimento nelle posizioni le cui coordinate sono state fissate in fase di progetto. Inoltre, deve essere possibile spostare leggermente lateralmente e/o longitudinalmente il veicolo, in modo da collocarlo nella esatta posizione rispetto ai piani di riferimento.

5. RISULTATI

Quando il veicolo è stato collocato nell'esatta posizione rispetto al sistema di riferimento e nella posizione prevista in fase di progetto, si può facilmente determinare il luogo dei punti necessari per lo studio dei requisiti in materia di visibilità verso l'avanti.

Per determinare questi requisiti si può far ricorso a teodoliti, a sorgenti luminose o a sistemi a ombre portate oppure a qualsiasi altro dispositivo che dia garanzie di equivalenza.

DETERMINAZIONE DEI PUNTI V

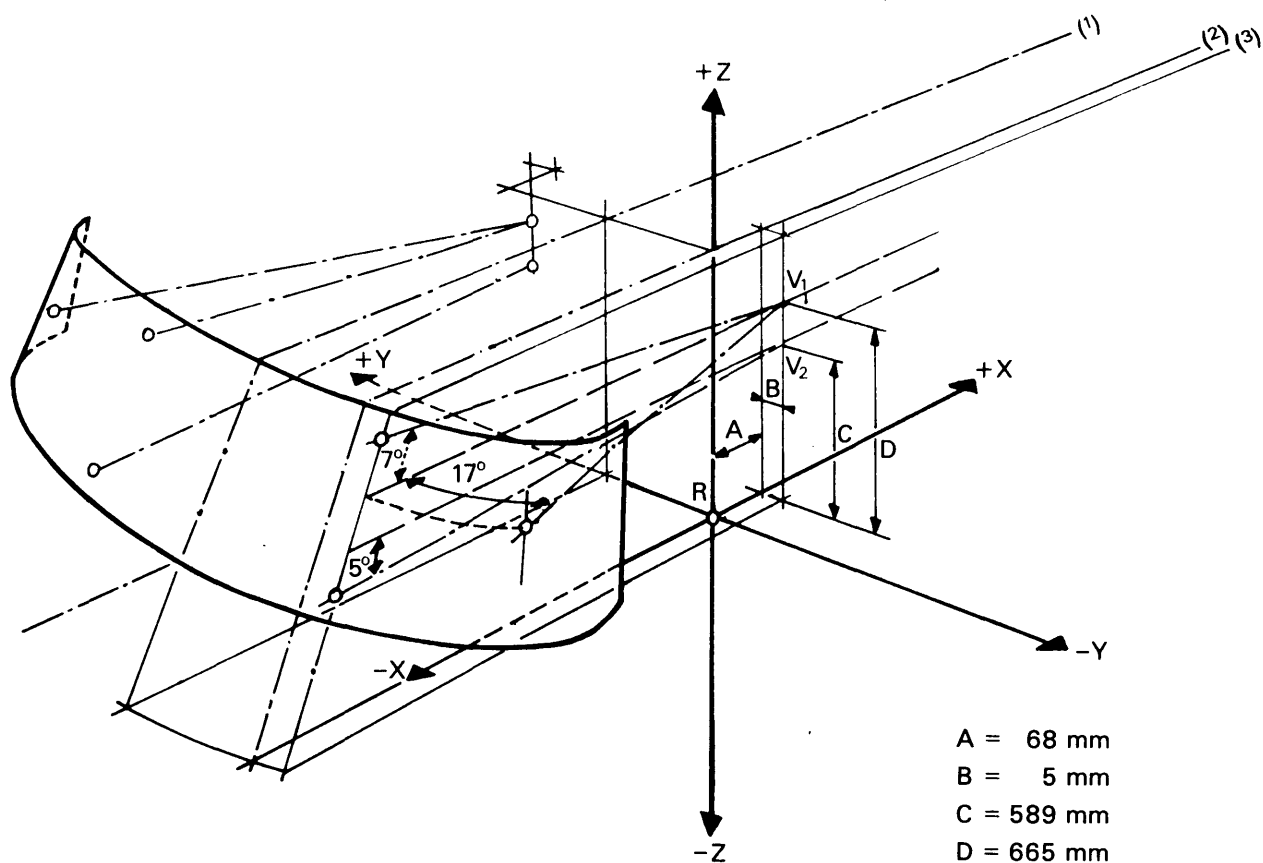


Figura 1

- (1) Traccia del piano longitudinale mediano del veicolo.
 (2) Traccia del piano verticale passante per R.
 (3) Traccia del piano verticale passante per V₁ e V₂.

OSTRUZIONE DEI MONTANTI

Schema che illustra l'angolazione visuale dei punti P ed E rispetto ai montanti sinistro e destro

(caso particolare previsto dal punto 5.5.2.2 dell'allegato I)

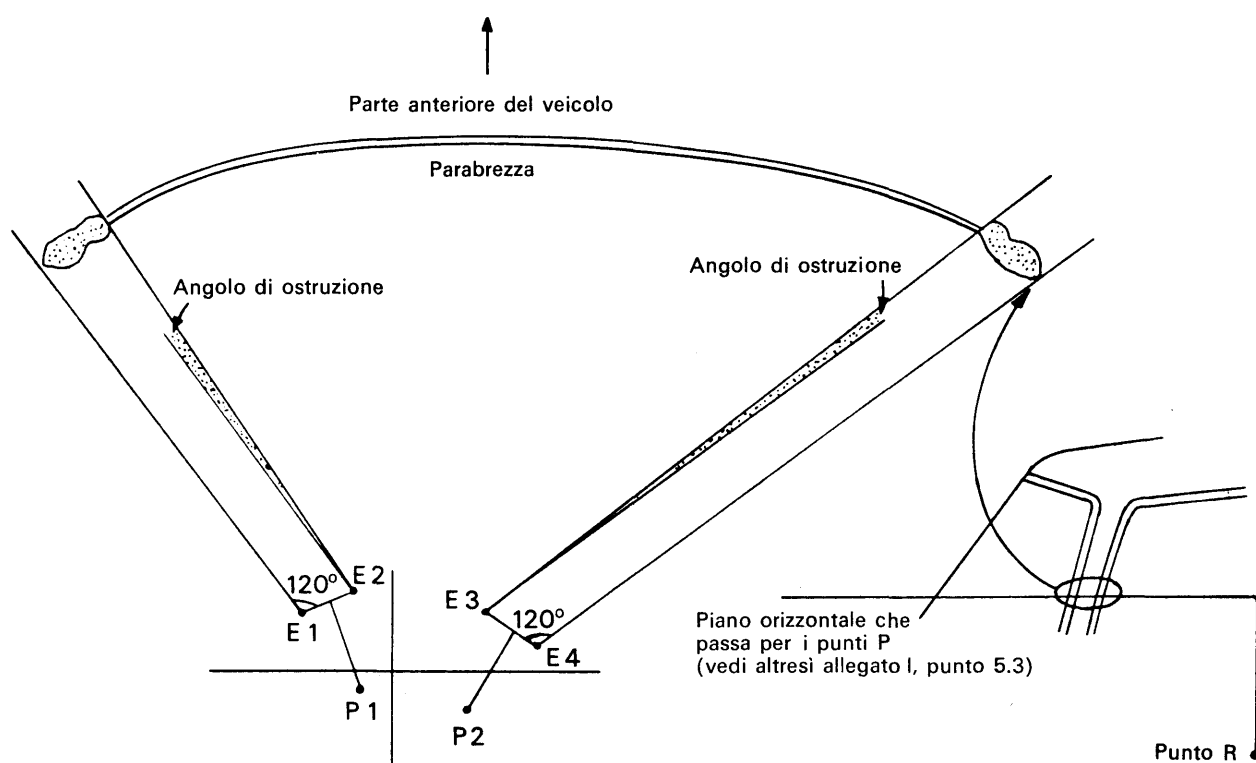


Figura 2

CALCOLO DELLE OSTRUZIONI NEL CAMPO DI VISIBILITÀ DIRETTO DEL
CONDUCENTE SU 180° VERSO L'AVANTI

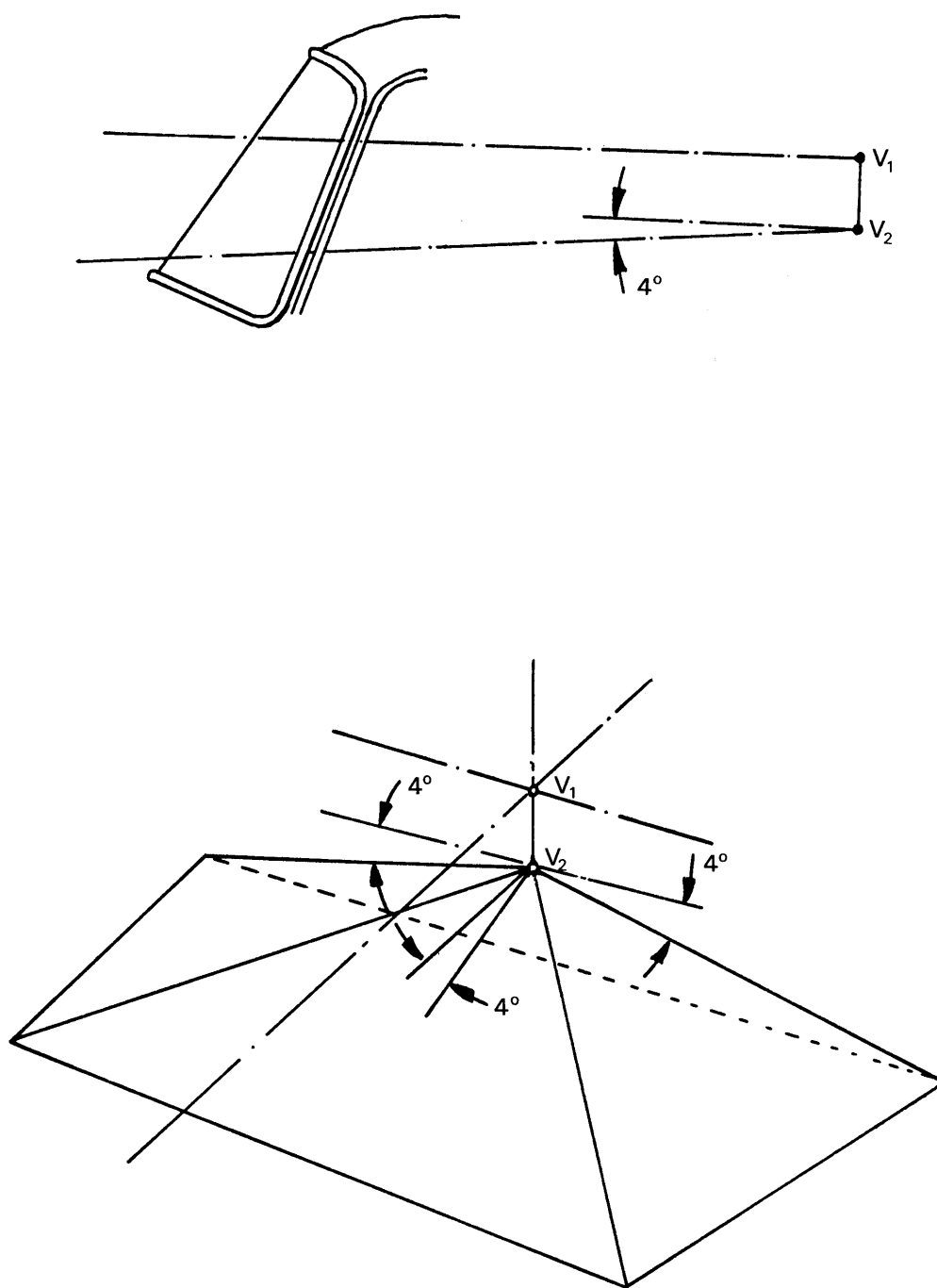


Figura 3

SCHEMA QUOTATO CHE INDICA LE POSIZIONI RELATIVE DEI PUNTI E RISPETTO
AL PUNTO P

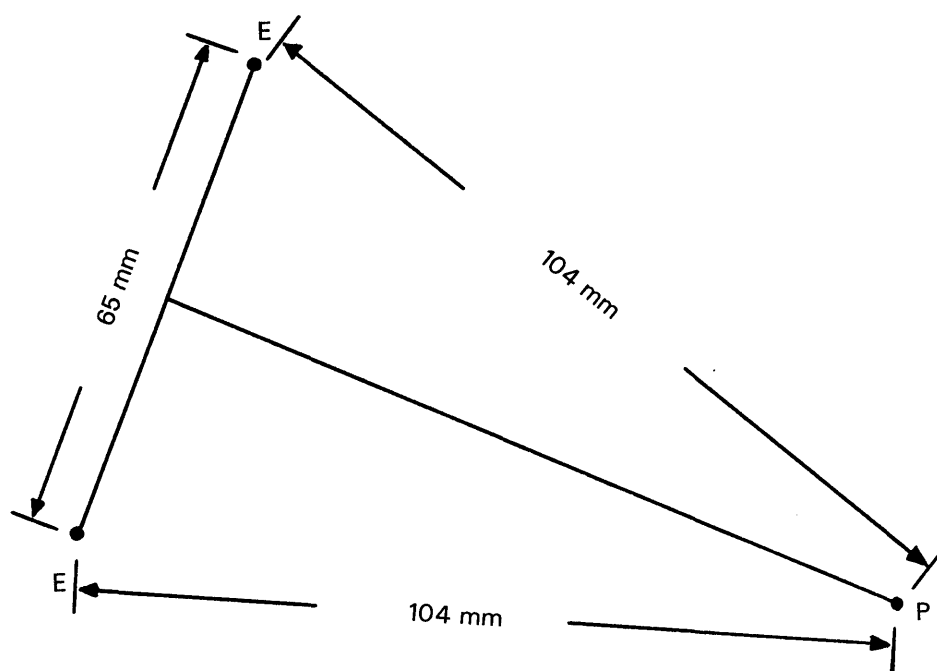


Figura 4

RETICOLO TRIDIMENSIONALE DI RIFERIMENTO

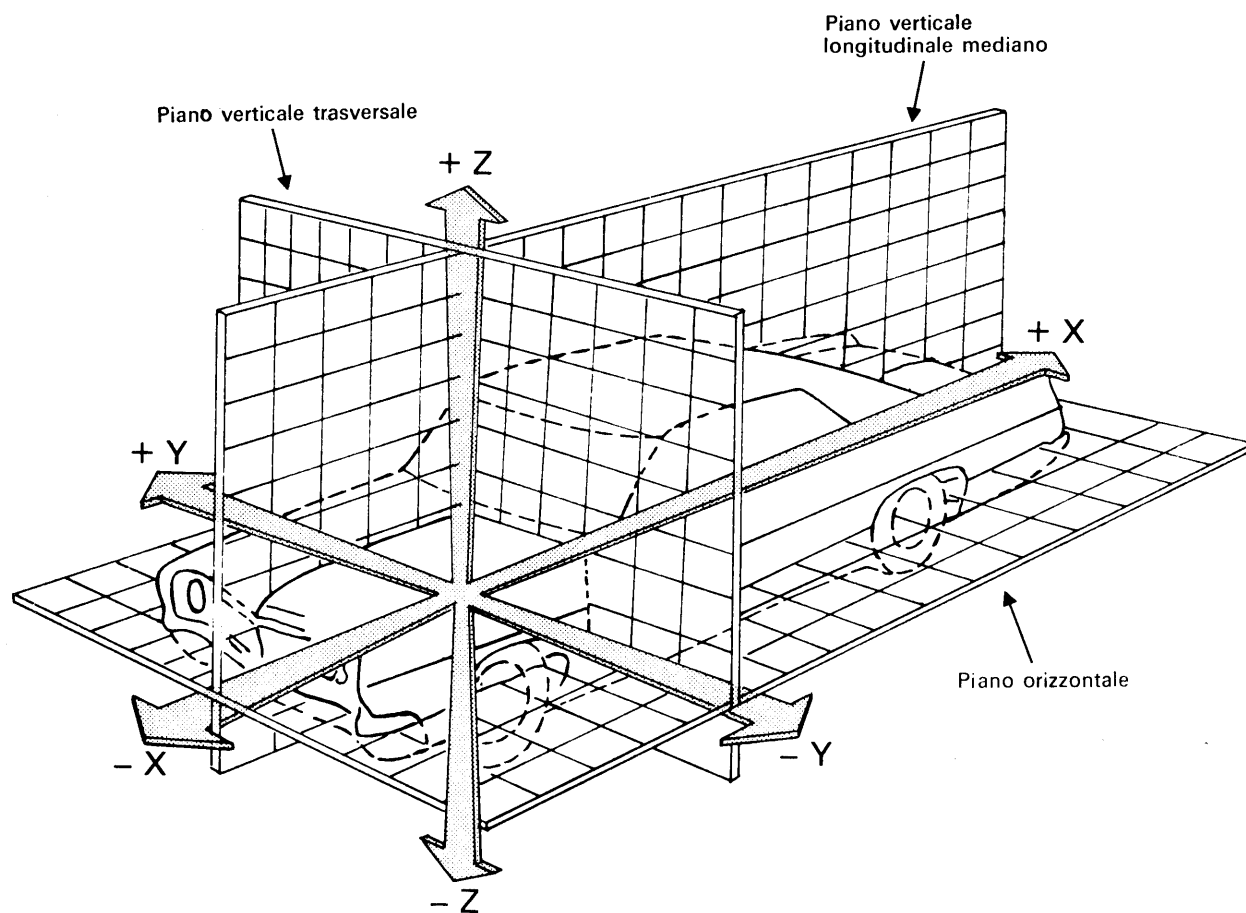


Figura 5

SUPERFICIE ORIZZONTALE DI MISURA

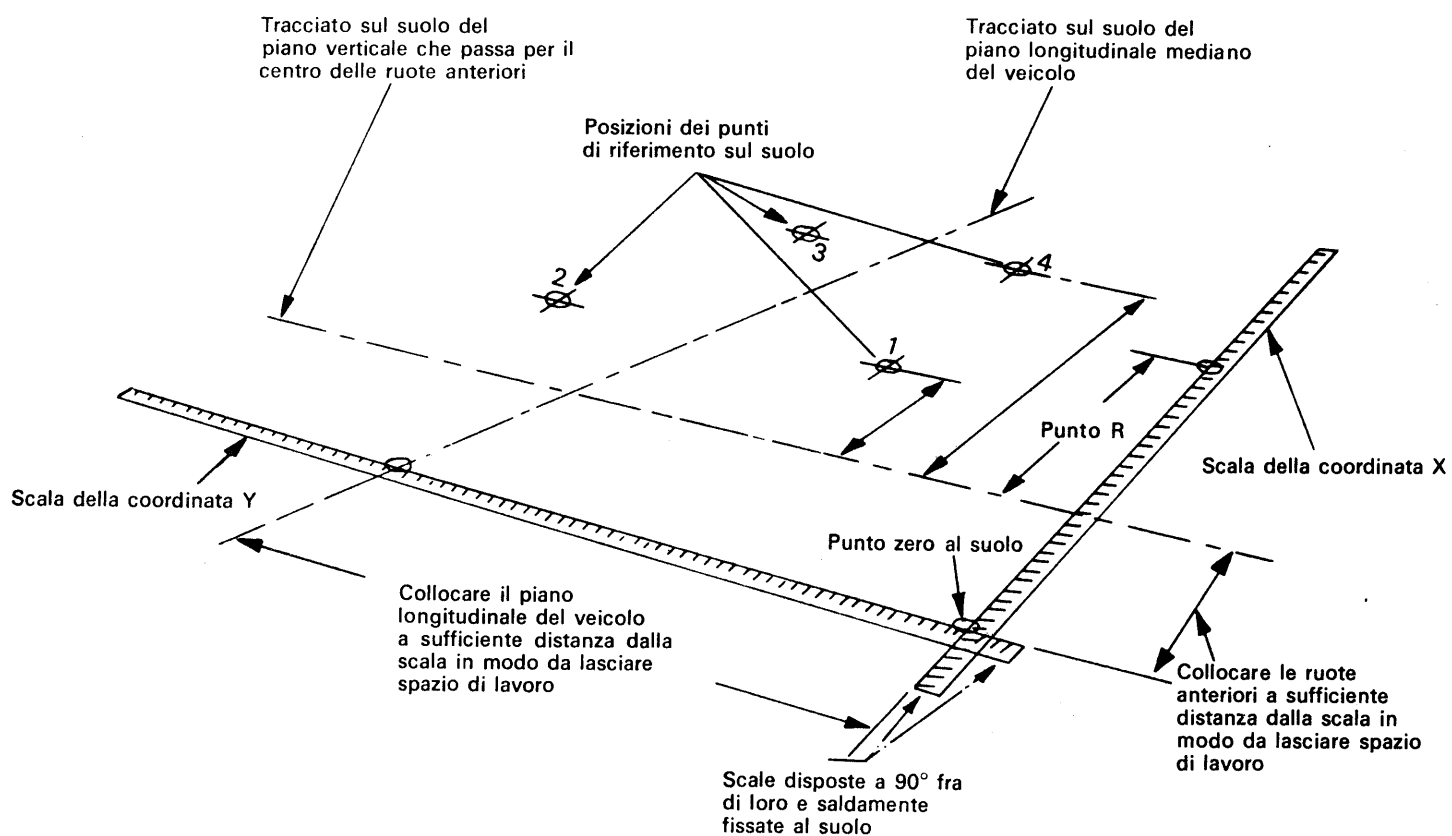


Figura 6

ALLEGATO V

MODELLO

(Formato massimo: A 4 (210 x 297 mm))

Indicazione dell'amministrazione

ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI VEICOLO PER
QUANTO RIGUARDA IL CAMPO DI VISIBILITÀ DEL CONDUCENTE

(Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 10 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

- N. di omologazione (CEE)
1. Marchio di fabbrica o commerciale del veicolo
 2. Tipo di veicolo
 3. Nome e indirizzo del costruttore
 4. Eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario
 5. Descrizione sommaria del veicolo
 6. Dati per l'individuazione del punto R della posizione a sedere prevista per il conducente, rispetto alle posizioni dei punti di riferimento principali
 7. Identificazione, ubicazione e posizioni relative dei punti di riferimento principali
 8. Veicolo presentato per l'omologazione in data
 9. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione
 10. Data del verbale rilasciato da questo servizio
 11. Numero del verbale rilasciato da questo servizio
 12. L'omologazione, per quanto riguarda il campo di visibilità del conducente, è concessa/rifiutata ⁽¹⁾
 13. Luogo
 14. Data
 15. Firma
 16. Alla presente comunicazione sono allegati i seguenti documenti, recanti il numero di omologazione sopra indicato:
..... disegni quotati
..... vista in esploso o fotografia dell'abitacolo
 17. Eventuali osservazioni

⁽¹⁾ Cancellare la menzione inutile.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 1977

che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di taluni trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi

(77/650/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per i trattati di amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi degli Stati membri della Comunità il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore oltre il periodo transitorio è già stato autorizzato dal Consiglio con decisioni del 13 ottobre 1970 ⁽²⁾, 1° febbraio 1971 ⁽³⁾, 18 ottobre 1972 ⁽⁴⁾, 18 giugno 1973 ⁽⁵⁾, 6 dicembre 1973 ⁽⁶⁾, 17 febbraio 1975 ⁽⁷⁾, 16 dicembre 1975 ⁽⁸⁾ e 4 ottobre 1976 ⁽⁹⁾;

considerando che gli Stati membri interessati hanno nuovamente chiesto l'autorizzazione a rinnovare tacitamente o a mantenere in vigore le disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 del trattato e che sono contenute nei trattati di amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi di cui all'allegato, al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi di cui trattasi;

considerando che è opportuno autorizzare il mantenimento di relazioni commerciali convenzionali tra gli

Stati membri interessati e detti paesi terzi, in attesa della loro sostituzione con un regime comunitario convenzionale o autonomo; che la detta autorizzazione non può quindi incidere sull'obbligo degli Stati membri di evitare e, se necessario, eliminare ogni incompatibilità tra questi accordi e le disposizioni del diritto comunitario;

considerando inoltre che le disposizioni degli accordi da rinnovare tacitamente o da mantenere in vigore non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di tali accordi non costituirà ostacolo all'apertura di negoziati commerciali comunitari con i paesi terzi in questione e che sono disposti a trasferire le materie commerciali oggetto dei vigenti accordi bilaterali negli accordi comunitari di cui si preveda la negoziazione;

considerando che dalla consultazione prevista dall'articolo 2 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969 è risultato, come confermano le dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che gli accordi bilaterali in questione non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando tuttavia che, nella misura in cui il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore delle disposizioni di questi accordi relative a materie contemplate dall'articolo 113 del trattato dovesse, durante il periodo considerato, costituire un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune, gli Stati membri interessati hanno dichiarato di essere disposti ad adattare o, se necessario, a denunciare detti accordi;

considerando che gli accordi in questione contengono clausole di denuncia con un termine di preavviso compreso fra tre e dodici mesi;

considerando che, in tali condizioni, nulla osta al tacito rinnovo o al mantenimento in vigore fino al 31 dicembre 1979 di dette disposizioni,

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 231 del 20. 10. 1970, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 31 dell'8. 2. 1971, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 250 del 6. 11. 1972, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1973, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU n. L 30 del 4. 2. 1974, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1975, pag. 35.

⁽⁸⁾ GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 49.

⁽⁹⁾ GU n. L 283 del 14. 10. 1976, pag. 25.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 2

Articolo 1

Le disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 del trattato e che sono contenute nei trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi elencati in allegato possono essere tacitamente rinnovate o mantenute in vigore fino al 31 dicembre 1979.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET

BILAG — ANHANG — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de over- eenkomst
BELGIQUE	El Salvador	Convention commerciale	21. 3. 1906
	États-Unis	Traité d'amitié, de commerce et de navigation	21. 2. 1961
	Éthiopie	Traité	6. 9. 1906
	Honduras	Traité d'amitié, de commerce et de navigation	25. 3. 1909
		Déclaration complémentaire	30. 8. 1909
	Libéria	Traité d'amitié, de commerce et de navigation	1. 5. 1885
	Maroc	Traité d'amitié, de commerce et de navigation	4. 1. 1862
	Norvège	Traité de commerce et de navigation	27. 6. 1910
	République dominicaine	Traité d'amitié, de commerce et de navigation	21. 8. 1884
	Suède	Traité de commerce et de navigation	11. 6. 1895
	Venezuela	Traité d'amitié, de commerce et de navigation	1. 3. 1884
BENELUX	Paraguay	Accord de commerce et de navigation	13. 8. 1963
	URSS	Traité de commerce	14. 7. 1971
DANMARK	Bolivia	Handelstraktat	9. 11. 1931
	Brasilien	Midlertidig aftale om mestbegunstigelses-klausul	30. 7. 1936
	Bulgarien	Ordning vedrørende den gensidige anvendelse af mestbegunstigelsesklausul (brevveksling)	27. 7./5. 8. 1921
	Burma	Noteveksling vedrørende mestbegunstigelsesklausul	29. 4. 1948 og 17. 4. 1950
	Chile	Handels- og søfartstraktat	4. 2. 1899
	Columbia	Handels- og søfartstraktat	21. 6. 1923
	Costa Rica	Handels- og søfartstraktat	26. 9. 1956
	Den arabiske republik Ægypten	Midlertidig handelsaftale	7. 5. 1930
	Den dominikanske Republik	Venskabs-, handels- og søfartstraktat	26. 7. 1852
	De forenede Stater	Handels- og søfartstraktat	1. 10. 1951
	El Salvador	Handels- og søfartstraktat	9. 7. 1958
	Finland	Handels- og søfartstraktat	3. 8. 1923
	Grækenland	Handels- og søfartskonvention	22. 8. 1928
	Guatemala	Handels- og søfartstraktat	4. 3. 1948
	Haiti	Handelstraktat	21. 10. 1937
	Iran	Venskabs-, etablerings- og handelstraktat	20. 2. 1934

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State Etat membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de over- eenkomst
DANMARK (fortsat)	Israel	Foreløbig aftale (modus vivendi) om mestbegunstigelsesklausul i alle sager om søfart og i alt vedrørende told, osv.	14. 11. 1952
	Japan	Handels- og søfartstraktat	12. 2. 1912
	Jugoslavien	Handelsdeklaration	17./30. 3. 1909
	Kina	Foreløbig venskabs- og handelstraktat	12. 12. 1928
		Brevveksling om denne traktat	13. 3. 1929
	Liberia	Venskabs-, handels- og søfartstraktat	21. 5. 1860
	Norge	Handels- og søfartstraktat	2. 11. 1926
	Paraguay	Handels- og søfartsaftale	3. 5. 1967
	Peru	Handels- og søfartstraktat	10. 6. 1957
	Polen	Handels- og søfartstraktat	22. 3. 1924
	Portugal	Deklaration om handel og søfart	18. 6. 1935
		Tillægsdeklaration	29. 4. 1966
	Rumænien	Noteveksling om handel og søfart	28. 8. 1930
	Schweiz	Venskabs-, handels- og etableringstraktat	10. 2. 1875
	Sovjetunionen	Handels- og søfartstraktat	17. 8. 1946
	Spanien	Handels- og søfartskonvention	2. 1. 1928
	Sverige	Handels- og søfartstraktat	2. 11. 1826
	Thailand	Venskabs-, handels- og søfartstraktat	5. 11. 1937
		Noteveksling	9. 3. 1972
	Tjekkoslaviet	Noteveksling om handel og søfart	18. 4. 1925
		Noteveksling om varebehandling	26. 8. 1929
	Tyrkiet	Etablerings-, handels- og søfartstraktat	31. 5. 1930
	Ungarn	Handels- og søfartskonvention	14. 3. 1887
	Uruguay	Handels- og søfartstraktat	4. 3. 1953
	Zaire	Handelskonvention	23. 2. 1885
	Østrig	Handelstraktat	6. 4. 1928
DEUTSCHLAND	Arabische Republik Ägypten	Handelsabkommen (ratifiziert)	21. 4. 1951
	Argentinien	Handelsvertrag	19. 9. 1857
	Chile	Handelsvertrag	2. 2. 1951
	Dominikanische Republik	Freundschafts-, Handels- und Schifffahrts- vertrag	23. 12. 1957
	Ecuador	Handelsvertrag	1. 8. 1953
	El Salvador	Abkommen über die Meistbegünsti- gungsklausel (ratifiziert)	31. 10. 1952
	Indien	Handelsabkommen	19. 3. 1952 und 31. 3. 1955
	Iran	Handels-, Zoll- und Schifffahrtsvertrag	17. 2. 1929
	Island	Vorläufiger Handels- und Schifffahrtsver- trag	19. 12. 1950
	Japan	Handels- und Schifffahrtsvertrag	20. 7. 1927

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State Etat membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de over- eenkomst
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)	Kolumbien	Freundschafts-, Handels- und Schiffahrts- vertrag	23. 7. 1892
	Pakistan	Handelsabkommen (ratifiziert)	4. 3. 1950
	Paraguay	Abkommen über die Meistbegünstigung (ratifiziert)	30. 7. 1955
	Peru	Handelsabkommen (ratifiziert)	20. 7. 1951
	Portugal	Handels- und Schiffahrtsabkommen (ratifiziert)	20. 3. 1926 und 24. 8. 1950
	Saudi-Arabien	Freundschaftsvertrag, bestätigt und abge- ändert durch Briefwechsel	26. 4. 1929 31. 3./10. 7. 1952
	Thailand	Freundschafts-, Handels- und Schiffahrts- vertrag	30. 12. 1937
	Türkei	Handelsvertrag	27. 5. 1930
	UdSSR	Abkommen über allgemeine Fragen des Handels und der Schifffahrt (ratifiziert)	25. 4. 1958
	Uruguay	Abkommen über die Meistbegünstigung (ratifiziert)	18. 4. 1953
	Vereinigte Staaten	Freundschafts-, Handels- und Schiffahrts- vertrag	29. 10. 1954
FRANCE	Albanie	Traité de commerce et de navigation	14. 12. 1963
	Canada	Convention d'établissement et de navigation	12. 5. 1933
	Colombie	Convention relative à l'établissement des nationaux, au commerce et à la navigation	30. 5. 1892
	Costa Rica	Traité de commerce	30. 4. 1953
	Cuba	Convention commerciale et protocole	6. 11. 1929
	Équateur	Accord commercial	20. 3. 1959
	El Salvador	Traité de commerce	23. 3. 1953
	Espagne	Convention de commerce et de navigation et protocole	21. 12. 1935
	États-Unis	Convention de navigation et de commerce modifiée par accord	24. 2. 1822 17. 7. 1919
	Finlande	Convention provisoire de navigation	24. 4. 1931
	Grèce	Convention de commerce, de navigation et d'établissement et annexe	11. 3. 1929
	Hongrie	Convention commerciale	13. 10. 1925
	Iran	Convention d'établissement et de navigation	24. 6. 1964
	Islande	Traité de commerce	23. 8. 1742
		Convention additionnelle de commerce et de navigation	9. 2. 1842
		Articles additionnels à la convention	9. 2. 1910
		Échanges de lettres modifiant les trois actes précédents	28. 2. 1930
	Libéria	Traité de commerce et de navigation	17. 4. 1852
	Libye	Convention de coopération économique	10. 8. 1955

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de over- eenkomst
FRANCE (suite)	Norvège	Traité de commerce modifié par convention et échange de lettres	30. 12. 1881 13. 1. 1892 4. 3. 1933
		Traité de navigation modifié par convention	30. 12. 1881 13. 1. 1892
	Paraguay	Accord commercial	11. 9. 1956
	Pologne	Traité de commerce et de navigation	22. 5. 1937
	Portugal	Accord de commerce et de navigation	13. 3. 1934
	République dominicaine	Accord commercial ⁽¹⁾	20. 12. 1954
	Roumanie	Convention de commerce et de navigation	27. 8. 1930
	Tchécoslovaquie	Convention commerciale	2. 7. 1928
	Turquie	Convention de commerce et de navigation	29. 8. 1929
	Uruguay	Convention de commerce et de navigation	4. 6. 1892
		Protocole additionnel	30. 12. 1953
	Venezuela	Accord de commerce et de navigation	26. 7. 1950
	Yougoslavie	Convention de commerce et de navigation	30. 1. 1929
IRELAND	Arab Republic of Egypt	Exchange of notes in regard to commercial relations	25./28. 7. 1930
		Exchange of notes prolonging the provisional commercial Agreement of 25./28. 7. 1930	27. 2. 1951
	Brazil	Exchange of notes in regard to commercial relations	16. 10. 1931
	Costa Rica	Exchange of notes in regard to commercial relations	2. 8. 1933 and 2. 4. 1934
	Greece	Exchange of notes in regard to commercial relations	15. 5. 1930
	Guatemala	Exchange of notes in regard to commercial relations	8. 2. and 10. 4. 1930
	Portugal	Treaty of commerce and navigation	29. 10. 1929
	United States	Treaty of friendship, commerce and navigation	21. 10. 1950
	Vietnam	Exchange of notes in regard to commercial relations	1. 12. 1964
ITALIA	Africa del Sud	Estensione del trattato con il Regno Unito alle province del Natal Transval Orange Nota verbale	10. 3. 1884 28. 5. 1906 13. 7. 1907 1. 5. 1948

⁽¹⁾ Reconduction autorité sous réserve d'une déclaration du gouvernement français concernant les articles 11 et 12 relatifs à l'obligation d'achat de tabac.

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de over- eenkomst
ITALIA (seguito)	Argentina	Convenzione commerciale	1. 6. 1894
		Protocollo	31. 1. 1895
		Protocollo addizionale	4. 3. 1937
		Convenzione sui pagamenti	4. 3. 1937
	Bulgaria	Protocollo sostitutivo del trattato di commercio e di navigazione ⁽¹⁾	19. 12. 1950
	Cile	Trattato di commercio e di navigazione	12. 7. 1898
	Cuba	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	
		Protocollo addizionale	29. 12. 1903
	Ecuador	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	12. 8. 1900
		Convenzione addizionale	26. 2. 1911
	Finlandia	Trattato di commercio e di navigazione e protocollo	22. 10. 1924
	Grecia	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	5. 11. 1948
	Haiti	Convenzione di commercio e di navigazione e scambi di note	14. 6. 1954
	Iran	Trattato di commercio, di stabilimento e di navigazione	26. 1. 1955
		Scambio di note	9. 2. 1955
	Iugoslavia	Convenzione di commercio e di navigazione	31. 3. 1955
	Libano	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	15. 2. 1949
	Liberia	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	23. 10. 1862
		Dichiarazione comune	24. 11. 1951
	Nicaragua	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	25. 1. 1906
	Norvegia	Trattato di commercio e di navigazione	14. 6. 1862
		Scambio di note	15. 12. 1967
	Nuova Zelanda	Scambio di note	24. 11. 1967
	Panama	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione, protocollo e scambio di note	7. 10. 1965
	Perù	Trattato di commercio e di navigazione e dichiarazione	23. 12. 1874
	Polonia	Trattato di commercio	12. 5. 1922
	Portogallo	Trattato di commercio e di navigazione e protocolli definitivi	4. 8. 1934
	Romania	Protocollo doganale ⁽¹⁾	25. 11. 1950
	Spagna	Convenzione di commercio e di navigazione, protocolli, scambio di lettere	15. 3. 1932
		Scambio di note	7. 10. 1935

⁽¹⁾ Protocollo richiamato e riesaminato in occasione della conclusione dell'accordo commerciale quadro fra i due paesi.

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de over- eenkomst
ITALIA (seguito)	Stati Uniti	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	2. 2. 1948
		Accordo supplementare al trattato	26. 9. 1951
	Svezia	Trattato di commercio e di navigazione	14. 6. 1862
		Scambio di note	15. 12. 1966 e 15. 12. 1967
	Svizzera	Trattato di commercio	27. 1. 1923
		Protocolli	28. 11. 1925 e 30. 12. 1933
	Turchia	Trattato di commercio e di navigazione e scambio di note	29. 12. 1936
	Ungheria	Trattato di commercio e di navigazione	4. 7. 1928
		Protocollo doganale ⁽¹⁾	28. 3. 1950
	URSS	Trattato di commercio e di navigazione	11. 12. 1948
LUXEMBOURG	Uruguay	Trattato di commercio	26. 2. 1947
	Venezuela	Trattato d'amicizia, di navigazione e di commercio	19. 6. 1861
		Modus vivendi	29. 6. 1939
	Yemen	Trattato d'amicizia e di relazioni economiche	4. 9. 1937
	États-Unis	Traité d'amitié, d'établissement et de navigation	23. 2. 1962
NEDERLAND	Afghanistan	Vriendschaps- en handelsverdrag	26. 7. 1939
	Arabische Republiek	Voorlopige handelsovereenkomst	17. 3. 1930
	Egypte		
	Bolivië	Handelsverdrag	30. 5. 1929
	Brazilië	Voorlopig handelsakkoord	15. 3. 1937
	Bulgarije	Notawisseling	1./9. 3. 1922
	Canada	Handelsovereenkomst	11. 7. 1924
	China	Vriendschaps- en handelsverdrag	6. 10. 1863
	Columbia	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	1. 5. 1829
	Costa Rica	Handels- en scheepvaartovereenkomst	3. 6. 1957
	El Salvador	Handelsverdrag en briefwisseling	13. 3. 1956
	Ethiopië	Overeenkomst nopens de meestbegunstigingsclausule	30. 9. 1926
	Griekenland	Handelsverdrag en protocol	12. 5. 1926
	Guatemala	Handelsverdrag	12. 5. 1926
	Haïti	Handelsverdrag en notawisseling	7. 9. 1926
	Hongarije	Handelsovereenkomst	9. 12. 1924
	Iran	Voorlopig handelsverdrag en briefwisseling	20. 6. 1928
	Japan	Handels- en scheepvaartverdrag	6. 7. 1912
	Jemen	Vriendschapsverdrag	12. 4. 1939

⁽¹⁾ Protocollo richiamato e riesaminato in occasione della conclusione dell'accordo commerciale quadro fra i due paesi.

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State Etat membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de over- eenkomst
NEDERLAND (<i>vervolg</i>)	Joegoslavië	Handels- en scheepvaartverdrag	28. 5. 1930
	Liberia	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	20. 12. 1862
	Marokko	Handels- en scheepvaartverdrag	18. 5. 1858
	Maskate	Handelsverdrag	27. 8. 1877
	Mexico	Handelsverdrag	27. 1. 1950
	Noorwegen	Handels- en scheepvaartverdrag	20. 5. 1912
	Oostenrijk	Handels- en scheepvaartverdrag	28. 3. 1929
	Polen	Handels- en scheepvaartverdrag	30. 5. 1924
	Portugal	Handels- en scheepvaartverdrag, aanvullend en ondertekeningsprotocol	28. 6. 1934
	Roemenië	Handelsschikking	29. 8. 1930
	Spanje	Handels- en scheepvaartverdrag	16. 6. 1934
	Thailand	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	1. 2. 1938
	Tsjechoslowakije	Overeenkomst	20. 1. 1923
	Turkije	Notawisseling	21. 11. 1929
	Uruguay	Handels- en scheepvaartverdrag Protocol	29. 1. 1934 12. 6. 1953
	Venezuela	Verdrag betreffende de diplomatieke betrekkingen	11. 5. 1920
	Verenigde Staten	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	27. 3. 1956
	Zaire	Overeenkomst met de internationale Vereniging van de Kongo	27. 12. 1884
	Zuid-Afrika	Voorlopig akkoord nopens de handelsbetrekkingen en de scheepvaart	20. 2. 1935
	Zweden	Handels- en scheepvaartverdrag	25. 9. 1847
	Zwitserland	Vriendschaps- en handelsverdrag Aanvullend protocol	19. 8. 1875 24. 4. 1877
UEBL	Afrique du Sud	Accord commercial provisoire	13. 7. 1937
	Albanie	Échange de lettres	19. 2. 1929
	Argentine	Accord provisoire	16. 1. 1934
	Bolivie	Traité d'amitié et de commerce Avenant au traité	18. 4. 1912 10. 12. 1963
	Brésil	Accord commercial provisoire	14. 1. 1932
	Bulgarie	Échange de lettres	8. 2. 1926
	Canada	Convention de commerce	3. 7. 1924
	Chili	Accord commercial provisoire	27. 8. 1936
	Chine	Traité préliminaire d'amitié et de commerce	22. 11. 1928
	Colombie	Échange de lettres portant application à l'UEBL du traité conclu entre les Pays-Bas et la Colombie le 1 ^{er} mai 1829	19. et 22. 8. 1936

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de over- eenkomst
UEBL (suite)	Équateur	Traité d'amitié, de commerce et de navigation	5. 3. 1887
		Avenant au traité	19. 10. 1937
	Espagne	<i>Modus vivendi</i>	26. 10. 1925
		Arrangement commercial modifiant le <i>modus vivendi</i>	15. 12. 1928
	Guatemala	Traité de commerce et de navigation	7. 11. 1924
	Haïti	Accord commercial provisoire	9. 7. 1936
	Hongrie	Échange de lettres	30. 9. 1924
	Iran	Convention de commerce et de naviga- tion	9. 5. 1929
	Nouvelle-Zélande	Accord commercial provisoire par échange de lettres	5. 12. 1933
	Pologne	Traité de commerce	30. 12. 1922
	Roumanie	Accord commercial provisoire	28. 8. 1930
	Suisse	Traité de commerce	26. 8. 1929
	Tchécoslovaquie	Traité de commerce	28. 12. 1925
	URSS	Convention commerciale provisoire	5. 9. 1935
	Uruguay	Accord commercial provisoire	22. 2. 1937
	Viêt-nam du Sud	Échange de lettres portant sur le traitement de la nation la plus favorisée dans le domaine tarifaire	16. et 20. 1. 1956
	Yémen	Convention commerciale	7. 12. 1936
	Yougoslavie	Traité de commerce et de navigation	16. 12. 1926
UNITED KINGDOM	Afghanistan	Treaty of friendship and commerce	22. 11. 1921
		Trade convention	5. 6. 1923
		Exchange of notes	6. 5. 1930
	Argentine	Treaty of amity, commerce and navigation	2. 2. 1825
	Bolivia	Treaty of commerce	1. 8. 1911
	Burma	Treaty regarding the recognition of Burmese independence, and related matters, with exchange of notes	17. 10. 1947
		Exchange of notes regulating commercial relations pending the conclusion of a new Treaty of commerce and navigation	24. 12. 1949
	Colombia	Treaty of friendship, commerce and navigation	16. 2. 1866
		Protocol applying the Treaty to certain parts of the Dominions	20. 8. 1912
		Exchange of notes	30. 12. 1938
	Costa Rica	Treaty of friendship, commerce and navigation	27. 11. 1849
		Protocol respecting the application of the Treaty to certain parts of the Dominions	18. 8. 1913

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de over- eenkomst
UNITED KINGDOM (<i>cont'd</i>)	Czechoslovakia	Treaty of commerce with declaration	14. 7. 1923
	Finland	Treaty of commerce and navigation	14. 12. 1923
	Greece	Treaty of commerce and navigation and declaration	16. 7. 1926
		Exchange of notes amending the Treaty of 16. 7. 1926	21. 2. 1951
	Hungary	Treaty of commerce and navigation	23. 7. 1926
	Iran	Treaty of peace and commerce	4. 3. 1857
		Commercial convention	9. 2. 1903
		Agreement modifying the commercial convention	21. 3. 1920
	Japan	Treaty of commerce, establishment and navigation, with Protocols and exchanges of notes	14. 11. 1962
		Exchange of notes on voluntary export control	14. 11. 1962
	Liberia	Treaty of friendship and commerce	21. 11. 1848
		Agreement modifying the Treaty of 21. 11. 1848	23. 7. 1908
	Morocco	General treaty	9. 12. 1856
		Convention of commerce and navigation	9. 12. 1856
		Exchange of notes concerning the convention of 9. 12. 1856	1. 3. 1957
	Muscat and Oman	Treaty of friendship, commerce and navigation with exchange of notes	20. 12. 1951
	Nepal	Treaty of peace and friendship	30. 10. 1950
	Nicaragua	Treaty of friendship, commerce and navigation	28. 7. 1905
	Norway	Convention of commerce and navigation	18. 3. 1826
		Convention regarding the application of the convention of commerce of 1826 to the Dominions	16. 5. 1913
	Peru	Treaty of friendship, commerce and navigation	10. 4. 1850
		Agreement relating to commerce and navigation (with Protocols and exchanges of notes)	6. 10. 1936
		Exchange of notes regarding the continuance in force of Articles 4 and 5 of the Commercial Agreement of 6. 10. 1936	28. 1. 1950
	Poland	Treaty of commerce and navigation	26. 11. 1923
	Portugal	Treaty of commerce and navigation	12. 8. 1914
	Romania	Treaty of commerce and navigation with Protocols and exchange of notes	6. 8. 1930
	Soviet Union	Temporary commercial agreement	16. 2. 1934

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de over- eenkomst
UNITED KINGDOM (<i>cont'd</i>)	Spain	Treaty of navigation and commerce	9. 12. 1713
		Treaty of commerce	14. 12. 1715
		Treaty of commerce	5. 10. 1750
		Treaty of commerce and navigation	31. 10. 1922
		Convention revising certain provisions of the 1922 Treaty and exchange of notes	5. 4. 1927
		Exchange of notes regarding interpretation of Treaty of 1922	6. 2. 1928
	Sweden	Exchange of notes modifying the convention of 5. 4. 1927	31. 5. 1928
		Treaty of peace and commerce	11. 4. 1654
		Treaty of commerce	17. 7. 1656
		Treaty of peace and commerce	21. 10. 1661
		Treaty of commerce and alliance	5. 2. 1766
		Treaty of peace, union and friendship	18. 7. 1812
	Switzerland	Convention of commerce and navigation	18. 3. 1826
		Treaty of friendship, commerce and reciprocal establishment	6. 9. 1855
		Convention applying the Treaty of 1855 to the Dominions	30. 3. 1914
		Exchange of notes applying to Liechtenstein commercial agreements in force	26. 4. 1924
	Thailand	Treaty of commerce and navigation	23. 11. 1937
	Turkey	Treaty of commerce and navigation	1. 3. 1930
		Exchange of notes relating to certain commercial matters	28. 2. 1957
	United States	Convention of commerce	3. 7. 1815
		Convention	20. 10. 1818
	Venezuela	Convention of commerce	6. 8. 1827
		Treaty of amity, commerce and navigation	18. 4. 1825
		Convention	29. 10. 1834
	Yemen	Exchange of notes	3. 2. 1903
		Treaty of friendship and mutual cooperation with exchanges of notes	11. 2. 1934
	Yugoslavia	Treaty of commerce and navigation with exchanges of notes	12. 5. 1927
		Agreement on trade and payments	27. 11. 1936

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 1977

per l'approvazione di un'azione concertata della Comunità economica europea nel settore del trattamento e dell'impiego dei fanghi delle acque di fogna

(77/651/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che in virtù dell'articolo 2 del trattato la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata e un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita;

considerando che, nella dichiarazione del 22 novembre 1973 ⁽³⁾, il Consiglio ha approvato gli obiettivi e i principi di una politica ecologica nella Comunità e la definizione generale delle azioni che dovranno essere intraprese a livello comunitario; che, con risoluzione del 17 maggio 1977 ⁽⁴⁾, si è pronunciato a favore del proseguimento e dell'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità in materia ambientale;

considerando che, con decisione 76/311/CEE ⁽⁵⁾, il Consiglio ha adottato un programma di ricerca in materia di ambiente;

considerando che, nella risoluzione del 14 gennaio 1974 concernente un primo programma d'azione delle Comunità europee nel settore della scienza e della tecnologia ⁽⁶⁾, il Consiglio ha sottolineato la necessità di fare adeguato ricorso a tutta la gamma di vie e mezzi disponibili, compresa l'azione concertata,

e di rendere possibile, ogniqualvolta ciò si riveli opportuno, l'associazione di Stati terzi, in particolare europei;

considerando che il 4 maggio 1976 il Consiglio ha adottato la direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ⁽⁷⁾;

considerando che, con risoluzione del 14 gennaio 1974 relativa, in particolare, al coordinamento delle politiche nazionali nel settore della scienza e della tecnologia ⁽⁸⁾, il Consiglio ha conferito alle istituzioni comunitarie il compito di procedere gradualmente a tale coordinamento, avvalendosi dell'assistenza del comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST);

considerando che un'azione di ricerca su taluni aspetti del problema dei fanghi delle acque di fogna, svolta in virtù di un accordo firmato il 23 novembre 1971 nell'ambito della cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) (azione COST 68), ha dato risultati molto incoraggianti;

considerando che un'azione concertata di ricerca a livello comunitario nel settore del trattamento e dell'impiego dei fanghi delle acque di fogna che prosegua, ampliandola, l'azione COST 68, deve contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi anzidetti, riducendo in particolare l'inquinamento ambientale e consentendo un impiego più economico delle risorse naturali;

considerando che gli Stati membri hanno l'intenzione di attuare, nel quadro delle regole e procedure applicabili ai loro programmi nazionali, le ricerche descritte nell'allegato I e sono disposti a farle rientrare nel contesto di un coordinamento a livello comunitario per un periodo di tre anni;

considerando che l'esecuzione dei lavori di ricerca descritti nell'allegato I richiede agli Stati membri un

⁽¹⁾ GU n. C 163 dell'11. 7. 1977, pag. 70.

⁽²⁾ GU n. C 126 del 28. 5. 1977, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1976, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 2.

contributo finanziario di circa sei milioni di unità di conto;

considerando che il trattato non prevede i poteri specifici d'azione all'uopo necessari;

considerando il parere emesso dal CREST sulla proposta della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità effettua per un periodo di tre anni un'azione concertata nel settore del trattamento e dell'impiego dei fanghi delle acque di fogna, in appresso denominata «azione», nel quadro del suo programma di ricerca sull'ambiente.

L'azione consiste nel coordinamento, a livello comunitario, dei lavori di ricerca definiti nell'allegato I, che fanno parte dei programmi di ricerca degli Stati membri.

Articolo 2

La Commissione è responsabile del coordinamento.

Articolo 3

Il contributo finanziario massimo della Comunità all'azione di coordinamento è fissato in 140 000 unità di conto; l'unità di conto è definita dai regolamenti finanziari applicabili in materia.

Articolo 4

Per facilitare l'esecuzione dell'azione viene istituito un comitato di azione concertata «Trattamento e impiego dei fanghi delle acque di fogna», in appresso denominato «comitato».

Un capo-progetto è nominato dalla Commissione d'intesa con il comitato. Egli assiste in particolare la Commissione nella sua azione di coordinamento.

Il mandato e la composizione del comitato sono definiti nell'allegato II.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno. I compiti di segreteria sono svolti dalla Commissione.

Articolo 5

a) Secondo una procedura che dovrà essere fissata dalla Commissione d'intesa con il comitato, gli

Stati membri partecipanti all'azione procedono a uno scambio regolare di ogni informazione utile circa l'esecuzione delle ricerche oggetto dell'azione e forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessari al coordinamento. Essi si adoperano inoltre per fornire alla Commissione le informazioni relative alle ricerche in questo settore progettate o condotte da organismi non soggetti alla loro autorità. Le informazioni vengono trattate come riservate qualora ciò sia richiesto dallo Stato membro di provenienza.

- b) La Commissione redige, in base alle informazioni ricevute, relazioni annuali d'attività e le trasmette agli Stati membri e al Parlamento europeo.
- c) Alla fine del periodo di coordinamento, la Commissione, d'intesa con il comitato, invia agli Stati membri e al Parlamento europeo una relazione sintetica sull'esecuzione e sui risultati dell'azione. Sei mesi dopo averla comunicata agli Stati membri la Commissione pubblica tale relazione, a meno che non vengano sollevate obiezioni da parte di uno Stato membro. In tal caso la relazione è distribuita, su richiesta, soltanto a quelle istituzioni e imprese le cui attività di ricerca o di produzione siano tali da giustificare l'accesso ai risultati delle ricerche rientranti nell'azione. La Commissione può prendere disposizioni affinché questa relazione resti riservata e non sia portata a conoscenza di terzi.

Articolo 6

1. Conformemente all'articolo 228 del trattato, la Comunità può concludere accordi con altri Stati partecipanti alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) al fine di estendere il coordinamento oggetto della presente decisione alle ricerche effettuate in detti Stati.

2. La Commissione è autorizzata a negoziare gli accordi previsti dal paragrafo 1.

Articolo 7

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa ha efficacia a decorrere dal giorno della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET

ALLEGATO I

**PROGRAMMA DI RICERCA
NEL SETTORE DEL TRATTAMENTO E DELL'IMPIEGO DEI FANGHI DELLE ACQUE
DI FOGNA**

(Azione concertata)

Le ricerche sono svolte con l'obiettivo principale di acquisire le conoscenze scientifiche e tecniche necessarie per l'attuazione del programma di azione delle Comunità europee sull'ambiente. Il programma comprende i seguenti temi:

Argomenti della ricerca	Distribuzione dell'attività di ricerca tra gli Stati membri							
	B L	D	DK	F	I	IRL	NL	UK
1. Stabilizzazione dei fanghi e trattamento degli odori:								
— definizione e determinazione del «grado di stabilità» e relazione con gli inconvenienti provocati dagli odori			×	×				×
— valutazione comparativa e metodi di stabilizzazione		×	×		×			
2. Problemi connessi alla disidratazione dei fanghi:								
— ricerca sulle forze di legame dell'acqua							×	
— sviluppo e unificazione dei metodi per la valutazione delle proprietà di disidratazione	×	×		×	×			×
— problemi connessi all'impiego di flocculanti		×		×				×
— valutazione comparativa delle apparecchiature di densificazione e disidratazione					×		×	
3. Problemi analitici connessi al trattamento e all'impiego di fanghi:								
— caratterizzazione degli agenti patogeni e valutazione dei metodi di sterilizzazione	×	×	×					
— caratterizzazione e determinazione degli agenti inquinanti (metalli pesanti, composti organici persistenti) nei fanghi e sviluppo dei metodi analitici di standardizzazione	×			×				×
4. Problemi ambientali connessi all'impiego dei fanghi:								
— trattamenti speciali dei fanghi per uso agricolo (per esempio, formazione di composti) inclusi i metodi di miglioramento e sterilizzazione e di eliminazione degli agenti inquinanti		×		×	×		×	
— trasferimento degli agenti inquinanti alle piante ed effetti nocivi sulla vegetazione			×	×			×	×
— effetti sulla qualità del suolo e sulle acque sotterranee dell'impiego in larga scala dei fanghi	×	×		×		×		×
— impiego ottimale dei fanghi nei campi, inclusi i fanghi provenienti da impianti di defosfatazione		×		×			×	×

ALLEGATO II**MANDATO E COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI AZIONE CONCERTATA
«TRATTAMENTO E IMPIEGO DEI FANGHI DELLE ACQUE DI FOGNA»**

1. Il comitato:
 - 1.1. contribuisce alla miglior esecuzione possibile dell'azione esprimendo il suo parere su tutti gli aspetti della medesima;
 - 1.2. valuta i risultati dell'azione e trae le conclusioni circa la loro applicazione;
 - 1.3. provvede allo scambio di informazioni di cui all'articolo 5, lettera a);
 - 1.4. segue i progressi delle ricerche nazionali nel settore in cui si iscrive l'azione, specialmente tenendosi al corrente degli sviluppi scientifici e tecnici che possono avere ripercussioni sulla sua esecuzione;
 - 1.5. comunica gli orientamenti al capo-progetto.
 2. Le relazioni e i pareri del comitato sono trasmessi alla Commissione e agli Stati membri partecipanti all'azione. La Commissione trasmette questi pareri al CREST.
 3. Il comitato è composto dei responsabili per il coordinamento dei contributi nazionali all'azione e del capo-progetto. Ciascun membro può farsi accompagnare da esperti.
-